

COMUNE DI AMENO
(Provincia di Novara)

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 D. LGS N. 118/2011 E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEI BILANCI DI PREVISIONE 2021/2023 E 2022/2024

Il sottoscritto Corano Paolo revisore nominato con delibera consiliare n. 13 del 25/05/2019;

PRESA VISIONE della proposta di delibera da approvare dalla Giunta Comunale in merito al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del d.lgs 118/2011 il quale stabilisce "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciata nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, al fine del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

RICHIAMATO il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in forza del quale è richiesto il parere dell'organo di revisione sulla deliberazione della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che ai fini del riaccertamento vengono mantenuti residui precedenti ed iscritti residui formati nell'anno 2021, così come rilevato nell'allegato alla bozza della delibera, residui attivi per complessivi €. 255.994,28 e residui passivi per €. 275.634,07 e che il riaccertamento ha portato una riduzione dei residui anni precedenti al 2021 in entrata per un totale di €. 147.006,00 e per la parte spesa di €. 61.337,36;

PRESO ATTO che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2021;

Alla luce di quanto sopra esposto ritiene che le variazioni debbano ritenersi congrue, coerenti e attendibili e pertanto esprime

parere favorevole

alla proposta di deliberazione della Giunta di riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione di bilancio relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011;
- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

li, 04 aprile 2022


Il Revisore